

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1584	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1583	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (<i>Approvato dal Senato</i>). (3514)	1584	
PRESIDENTE	1584, 1586, 1588	
RUBINACCI, <i>Relatore</i>	1584, 1585, 1587	
VIGORELLI	1585, 1586	
GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1585, 1586, 1587	
ZACCAGNINI	1585, 1586, 1587	
VENEGONI	1586, 1587	
ROBERTI	1586	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
VENEGONI e BIGIANDI: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (696);		
STELLA ed altri: Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (948);		
		MAGNANI ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (1573);
		STORCHI ed altri: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. (2384);
		STORCHI ed altri: Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (2385)
		1588
		PRESIDENTE 1588, 1590, 1592, 1593
		BETTOLI 1589, 1592
		NOCE TERESA 1592
		VENEGONI 1592
		ZACCAGNINI 1592
		GUI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>
		1593
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1593
		La seduta comincia alle 9,45.
		GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che per i disegni e le proposte di legge all'ordine del giorno della odierna seduta i deputati Sabatini,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

Pastore e Scalia Vito sono sostituiti rispettivamente dai deputati Biaggi, Zanibelli e Pavan.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani e Sabatini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro. (3514). (Approvato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta precedente rimase stabilito di rinviare ad oggi la discussione degli emendamenti proposti dall'onorevole Venegoni all'articolo 7 e all'articolo 9 del disegno di legge in esame. Per quanto riguarda l'articolo 7, l'emendamento Venegoni tende ad aumentare da cinque a otto il numero dei consiglieri da eleggere da parte del Consiglio nazionale. Circa l'articolo 9, relativo alla composizione dei Consigli provinciali, l'onorevole Venegoni propone di non includere né il rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi, né il funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal capo ufficio, e di aumentare invece da cinque a sette il numero dei membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro.

RUBINACCI, *Relatore*. Mentre mi compiacio per il fatto che nella precedente seduta la discussione è valsa a discriminare i punti di contrasto fra le diverse tesi prospettate, desidero dare atto a tutti gli onorevoli componenti la Commissione, della buona volontà da ciascuno di essi manifestata. Noi oggi ci troviamo dinanzi ad un problema che presenta un duplice aspetto. Da un lato, dobbiamo decidere se il numero dei rappresentanti elettivi in seno al Comitato centrale ed ai Consigli provinciali, debba essere aumentato. Non credo che tale decisione possa determinare dei seri motivi di contrasto: infatti, ebbi già occasione di dire che, personalmente, vedevo con simpatia l'aumento del numero di detti rappresentanti, mentre il Ministro stesso ebbe a precisare, molto opportunamente, che in materia di numero non c'è mai una netta separazione fra il giusto e l'ingiusto e

che da parte sua non vedeva alcuna ragione per opporsi se non per motivi di opportunità, dettati dalla preoccupazione che eventuali modifiche rendessero impossibile l'approvazione del disegno di legge per l'anticipato scioglimento delle Camere. L'altro aspetto del problema è infatti negativo nei confronti del primo. Esso è di ordine pratico e nasce dalla esigenza di varare quanto prima il provvedimento. Noi dobbiamo, pertanto, ponderare attentamente se sia bene o no apportare delle modifiche al testo del disegno di legge in esame, perché qualsiasi variazione, sia pure minima, potrebbe implicare l'insabbiamento del provvedimento stesso. Siamo infatti al termine della legislatura per cui molto probabilmente non c'è più il tempo necessario perché il testo modificato venga approvato dal Senato, al cui esame deve necessariamente ritornare.

Per uno scrupolo di perfezionamento, il disegno di legge potrebbe fallire sul nascere, mentre invece il varo dello stesso è quanto mai opportuno, anzi indilazionabile addirittura, considerato sia dal punto di vista della necessità di far cessare la gestione commissariale e di ricostituire gli organi normali dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, sia dal punto di vista della necessità di giungere quanto prima all'assetto finanziario, organizzativo e amministrativo dell'Associazione stessa.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il disegno di legge attribuisce all'Associazione in oggetto un contributo obbligatorio di circa 300 milioni, da utilizzare ai fini riorganizzativi della stessa ed a scopi eminentemente assistenziali. Stante la grave responsabilità che ci assumeremmo in caso di approvazione di modifiche, desidero ribadire il concetto, da me espresso già nella precedente seduta: non esiste alcuna difficoltà da parte nostra alla risoluzione, con modifiche, dei punti controversi dell'articolo 7 e dell'articolo 9 del disegno di legge, a condizione, però, che si abbia la matematica sicurezza che il provvedimento possa essere definitivamente approvato prima della chiusura della legislatura. Tuttavia, poiché valide ragioni inducono a temere che tale sicurezza non esista affatto, mi permetto di insistere affinché si provveda ad approvare oggi stesso il provvedimento, nel testo pervenuto dal Senato.

È inteso che noi daremo atto, nel modo più solenne, agli onorevoli colleghi dell'opposizione, della battaglia da essi strenuamente combattuta al fine di aumentare il numero dei rappresentanti della categoria in seno agli

organi direttivi; anzi, io stesso confermo subito quanto già ebbi occasione di dire nella precedente seduta, e cioè che sono pronto, immediatamente dopo l'approvazione del presente disegno di legge, a sottoscrivere insieme con gli onorevoli colleghi dell'opposizione una proposta di legge tendente a far sì che gli emendamenti cui oggi essi rinunciano, possano essere introdotti nella legge come modifiche, con un successivo provvedimento legislativo. E ribadisco tale impegno anche nei confronti della prossima legislatura, se mi sarà concesso l'onore di ritornare in Parlamento.

VIGORELLI. Siccome sono stato io, nella seduta precedente, il responsabile del rinvio della discussione del disegno di legge in esame, ho chiesto la parola per fare un po' il punto della situazione. Noi eravamo perplessi sull'introduzione di emendamenti nel disegno di legge perché temevamo che l'andamento della discussione che si stava svolgendo al Senato sul progetto di riforma della seconda Camera potesse portare allo scioglimento delle due Camere. Ma oggi, dopo quanto è avvenuto ieri al Senato, mi sembra che ci sia nuovamente un minimo di tranquillità e che, comunque, si prospettino per lo meno altri dieci giorni di vita per le Assemblee legislative, per cui ritengo che i nostri dubbi non abbiano più ragione di esistere.

Penso che il Senato abbia tempo sufficiente per esaminare le modifiche che si vorrebbero apportare al testo del provvedimento in esame. E poiché mi pare che fossimo tutti d'accordo, salvo qualche riserva, sull'aumento del numero dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi del lavoro in seno al Comitato centrale e ai Consigli provinciali, propongo di votare gli emendamenti presentati dall'onorevole Venegoni, ai quali sono favorevole.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non sono in grado di poter confermare pienamente le previsioni ottimistiche dell'onorevole Vigorelli, perché non mi sembra che la seduta di ieri al Senato, abbia portato i lumi che egli ha prospettato. Il Senato continuerà oggi a discutere ed a votare sul progetto di legge di riforma del Senato, pertanto il dubbio che non vi sia tempo sufficiente per l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame è semplicemente procrastinato di un giorno.

Date le circostanze, ribadisco che non intendo assumermi la responsabilità di favorire un rinvio del provvedimento al Senato e ciò,

oltretutto, anche in considerazione del fatto che nel prossimo giorno 19 marzo si celebrerà la giornata annuale dei mutilati ed invalidi del lavoro. Sarebbe quindi desiderabile che per quella data risultasse definitivamente approvato il disegno di legge che interessa detta categoria.

Pertanto debbo dichiararmi contrario agli emendamenti proposti, che, invero, non ritengo necessari dato che la categoria interessata, ha in seno agli organi direttivi la maggioranza dei membri eletti. Mi sembra estremamente difficile giustificare perché mai il numero di detti membri debba essere otto anziché sette o cinque, dal momento che rappresenta la maggioranza e può esprimere, così, efficacemente la volontà della categoria.

ZACCAGNINI. A parte le considerazioni di ordine pratico sul rinvio al Senato del provvedimento e, quindi, sulla probabilità della non approvazione definitiva del medesimo, c'è una ragione di merito da tener presente. Il Senato ha modificato il testo governativo allo scopo di stabilire un certo equilibrio fra le due caratteristiche dell'Associazione in questione. Se è giusto, infatti, che l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in quanto tale, debba avere una certa possibilità di rappresentanza per i suoi associati in seno agli organi direttivi, è anche vero che la sua nuova veste di ente di diritto pubblico impone una determinata e responsabile configurazione nella formazione degli organi stessi. Per questi motivi dichiaro che sono contrario agli emendamenti Venegoni.

RUBINACCI, *Relatore*. Mi sia consentito di rivolgere ancora una volta un vivissimo invito all'onorevole Venegoni, a non insistere sugli emendamenti e soprattutto su quello tendente a non includere fra i membri dei Consigli provinciali un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ed un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro. Noi ben sappiamo come uno dei fini della legge che intendiamo varare sia proprio quello di promuovere la riabilitazione professionale di parte dei mutilati e degli invalidi del lavoro e la cura dell'addestramento professionale dei figli dei medesimi. Mi sembra pertanto quanto mai opportuna l'inclusione di un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, che si occupi di detti problemi. Altrettanto opportuna mi sembra l'inclusione del funzionario dell'Ispettorato del lavoro. Poiché, infatti, fra l'altro, l'Associazione ha il compito di curare il collocamento al lavoro dei suoi associati, detto funzionario offre la garanzia di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

una efficace, attiva sorveglianza da parte dell'Ispettorato del lavoro.

VENEGONI. Perché mai nei Consigli provinciali dell'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi del lavoro debbano essere inclusi dei funzionari appartenenti ad enti che non hanno niente a che vedere con l'Associazione stessa, proprio non lo riesco a capire. Mi auguro che non si arrivi a tali eccessi e che si lasci libera l'Associazione di fare da sé.

VIGORELLI. Su questo punto sono d'accordo col relatore. Penso che non ci sia neppure da discutere circa l'opportunità di includere nel Consiglio provinciale persona di una certa competenza in merito alla riqualificazione tecnica dei mutilati del lavoro. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, il quale ha una precisa funzione da svolgere. La proposta di aumentare il numero dei rappresentanti della categoria mi trova invece perfettamente consenziente perché risponde alla nuova configurazione del Comitato centrale e dei Consigli provinciali.

ZACCAGNINI. Sono contrario all'aumento del numero dei rappresentanti per i motivi già espressi. Il testo approvato dal Senato contiene a mio avviso il limite massimo di equilibrio atto a far sì che la configurazione di Ente di diritto pubblico, che abbiamo inteso creare, non venga snaturata. Dichiaro, pertanto, che voterò contro gli emendamenti proposti.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei pregare la Commissione di stare attenta a non disfare quello che è stato costruito dal Senato con grande sforzo. Aumentare da cinque a otto il numero dei consiglieri, significa oltretutto determinare per il Comitato centrale una situazione paradossale, quella di non essere più composto, come è consuetudine, da un numero dispari di membri, con le conseguenze che è facile immaginare in caso di uguaglianza del numero dei voti. L'approvazione dell'emendamento, che a mio modo di vedere non è sufficientemente meditato, porrebbe ovviamente il Comitato nella situazione di non poter funzionare. Per quanto concerne i Consigli provinciali, non vedo perché mai l'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro debba essere privata della collaborazione del Consorzio per l'istruzione tecnica, presso il quale sono rappresentate tutte le organizzazioni che si occupano di tale genere di istruzione, come pure non vedo il motivo per il quale l'Associazione dovrebbe fare a meno dell'ausilio del rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.

Sono contrario pertanto agli emendamenti che interessano le due questioni da me rilevate, e mi riservo, inoltre, dopo l'esito della votazione sugli emendamenti Venegoni, di ritornare sopra un altro aspetto di esse che mi interessa.

ROBERTI. Debbo manifestare la mia perplessità sulla struttura che l'Ente minaccia di assumere con la creazione di una burocrazia e al centro e alla periferia, una struttura macchinosa e così burocratica che finirà per consumare quasi interamente le somme non indifferenti (si tratta di varie centinaia di milioni) che vengono messe a sua disposizione. Senza contrare che una infinità di funzionari, allo scopo di partecipare alle riunioni delle varie Commissioni che pleoricamente e, a mio avviso, con estrema leggerezza si vorrebbero creare, saranno distolti dai loro incarichi e dalle loro funzioni.

VENEGONI. Insisto negli emendamenti tendenti ad allargare la rappresentanza nel Comitato centrale e nei Consigli provinciali dei membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro e ritiro, invece, gli altri tendenti ad escludere i rappresentanti dei vari enti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Venegoni insiste su due degli emendamenti proposti agli articoli 7 e 9, passiamo alla votazione dei medesimi e della rimanente parte dei predetti articoli rimasta accantonata.

Pongo in votazione l'emendamento Venegoni tendente ad elevare da cinque ad otto il numero dei consiglieri di cui al settimo capoverso del secondo comma dell'articolo 7. Il relatore ed il Governo si sono dichiarati contrari.

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi tre comma dello stesso articolo 7.

(Sono approvati).

L'articolo 7, con l'emendamento introdotto, rimane pertanto così formulato:

« Il Presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltreché dal Presidente che lo presiede, è composto:

da due vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

da otto consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Passiamo all'articolo 9, rimasto pure accantonato:

« I Consigli provinciali sono composti da nove membri compreso il presidente;

cinque membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli studi;

un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal Capo Ufficio;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Il presidente del Consiglio provinciale, scelto tra i cinque membri eletti dall'Assemblea provinciale, viene eletto dai nove membri che compongono il Consiglio provinciale.

Per la validità della votazione dei 5 membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti 5 membri deve essere riservato almeno un posto all'eventuale rappresentante della minoranza.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

L'onorevole Venegoni propone di elevare da cinque a sette i membri da eleggere fra i mutilati e gli invalidi del lavoro, di cui al primo capoverso del primo comma.

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, con riserva di coordinamento a seguito dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma, al quale il Ministro Gui ha presentato un emendamento.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi ero riservato di fare una osservazione su un altro aspetto del problema. Poiché con l'avvenuta approvazione dell'emendamento Venegoni, il numero dei membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro è stato portato da cinque a sette, propongo un'estensione della rappresentanza della minoranza, nel senso di riservare ad essa almeno due posti, anziché uno come previsto nel penultimo comma dell'articolo 9.

VENEGONI. È evidente che una eventuale proposta da parte del Governo non avrebbe potuto avere altro scopo che quello di porre l'Associazione, qualunque possa essere l'orientamento della grande massa dei mutilati ed invalidi del lavoro, sotto il controllo governativo. Ma io domando: perché dobbiamo arrivare a tali estremi? Un rappresentante della minoranza è, a mio avviso, più che sufficiente.

RUBINACCI, *Relatore*. Debbo dichiararmi favorevole all'emendamento proposto dal Ministro Gui. Trovo più che giusto, avendo elevato da cinque a sette i membri eletti fra gli associati, che siano riservati almeno due posti alla minoranza. Debbo poi respingere l'insinuazione avanzata dall'onorevole Venegoni. Non capisco perché mai, in ogni cosa, si vogliono cercare fini reconditi o riposte manovre della maggioranza. L'essenziale per noi è che sia assicurata una adeguata rappresentanza alla minoranza. Siccome sono personalmente sicuro che, praticamente, la minoranza sarà rappresentata soltanto da voi, mi sembra che noi stiamo combattendo una battaglia democratica per consentirvi di essere adeguatamente rappresentati nei Consigli provinciali dell'Associazione.

ZACCAGNINI. Di fronte a quanto è avvenuto debbo dichiarare che si rende necessaria

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

una maggiore garanzia alle minoranze perché esse potrebbero essere più di una. È almeno un correttivo che viene introdotto onde non rendere di parte questo strumento e tutelare invece gli interessi generali di tutta la categoria. Sono pertanto favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Ministro, tendente a riservare almeno due posti alla minoranza.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvato).

L'articolo 9, a seguito degli emendamenti introdotti e del necessario coordinamento risulta così formulato.

« I Consigli provinciali sono composti da undici membri compreso il presidente:

sette membri eletti fra i mutilati e gli invalidi del lavoro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento, calcolata secondo i criteri contenuti nelle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dagli assistiti aventi uguali requisiti, residenti nella provincia;

un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, designato dal provveditore agli Studi;

un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, designato dal Capo Ufficio;

un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il direttore provinciale dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L.).

Il presidente del Consiglio provinciale viene eletto, dagli undici componenti il Consiglio stesso, tra i sette membri elettivi.

Per la validità della votazione dei sette membri elettivi occorre la partecipazione al voto di almeno due terzi degli iscritti. Fra detti sette membri almeno due posti devono essere riservati alle minoranze.

I componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (696); dei deputati Stella ed altri: Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (948); dei deputati Magnani ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (1574); dei deputati Storchi ed altri: Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria (2384) e dei deputati Storchi ed altri: Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (2385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge:

di iniziativa dei deputati Venegoni e Bigiandi: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »;

d'iniziativa dei deputati Stella ed altri: « Modifica al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura »;

d'iniziativa dei deputati Magnani ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura »;

d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria »;

d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri: « Modifiche all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Come gli onorevoli colleghi hanno appreso ieri, in Aula, il Presidente della Camera ha proposto all'Assemblea, che ha approvato, il ritorno alla nostra Commissione delle proposte di legge relative ai miglioramenti delle

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

La nostra Commissione dovrà pertanto esaminare in sede legislativa il testo unificato predisposto per l'Assemblea dal relatore di maggioranza, onorevole Sabatini, testo integrato da alcuni emendamenti sui quali è stato raggiunto un accordo di massima in sede di Comitato ristretto.

Passiamo all'esame degli articoli del predetto testo:

ART. 1.

Nel primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: « nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera », sono sostituite le seguenti: « nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera ».

Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole: « l'indennità decorre dal decimo giorno successivo », sono sostituite le seguenti: « l'indennità decorre dal quarto giorno successivo ».

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma.

« Ove la durata dell'inabilità, di cui ai commi precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura della indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 ».

L'articolo 39 ora citato è modificato dall'articolo 5 della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 2.

Nell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, al numero 2° del secondo comma, le parole: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento », sono sostituite dalle seguenti: « per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento ».

Nello stesso comma, dopo le parole: « aliquota pari al grado di inabilità », è aggiunto il seguente numero:

« 3°) per inabilità dall'80 per cento al 100 per cento, aliquota pari al cento per cento ».

La tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, è modificata in conformità.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 3.

All'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha presentato il seguente comma aggiuntivo da inserire, come penultimo comma, nel testo concordato:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 29 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento ».

BETTOLI. Dichiaro a nome del mio Gruppo che ci asterremo dalla votazione relativa a tale comma aggiuntivo.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

L'articolo 3, con l'emendamento introdotto risulta così formulato:

All'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942.

Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al 20 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dell'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

ART. 4.

Nel terzultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la frase che inizia con

le parole: « L'assegno è di lire cinquanta-mila », è sostituita come segue:

« L'importo dell'assegno è di:

a) lire duecentocinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2°) del presente articolo;

b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;

c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;

d) lire centoquarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

All'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centotrentacinquemila fino ad un massimo di lire trecentomila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino a un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali » del terzo comma, sono sostituite dalle seguenti: « in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire duecentodiecimila a un massimo di lire quattrocentocinquantamila e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire seicentocinquantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire cinquecentocinquantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire cinquecentomila per gli altri ufficiali »;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

b) nell'ultimo comma, alle parole: « è uguale ai trecento trecentosessantesimi della retribuzione giornaliera » sono sostituite le seguenti: « è uguale alla retribuzione giornaliera ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 6.

L'indennità di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, e con legge 7 luglio 1948, n. 1093, è soppressa.

L'importo dell'indennità di caropane di cui al comma precedente è conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno *ad personam* aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.

Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali è aggiunto ed è comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, alle parole: « dall'età di dodici anni ai sessantacinque compiuti », sono sostituite le seguenti: « dall'età di dodici anni ai settanta compiuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Le misure della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:

per gli uomini di età superiore a 16 anni, lire 400,

per le donne di età superiore a 16 anni, lire 300,

per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai 16 anni, lire 150.

Art. 2. — Nel primo comma, alle parole: « retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni », sono sostituite le seguenti: « retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi d'ambo i sessi di età non superiore a sedici anni ».

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente testo:

« Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definitiva non superiore al 20 per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto assicuratore entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.

Il valore capitale delle rendite verrà calcolato in base alle tabelle approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1953 ».

Art. 3. — Nel secondo comma, il periodo da: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure » a « lire ottomila negli altri casi », è sostituito come segue: « un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro,

b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di solo figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro;

d) lire quarantamila negli altri casi.

Gli assegni di cui alle lettere a), b), c), sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.

Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.

L'assegno di cui alla lettera d) è aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

NOCE TERESA. Mi sorprende il fatto che l'infortunio subito dalla donna non venga considerato alla stessa stregua di quello subito dall'uomo.

PRESIDENTE. Il provvedimento di legge ha lo scopo di migliorare le prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Per quanto riguarda la parte normativa, permane immutata la situazione attuale.

VENEGONI. Debbo precisare che in sede di Comitato ristretto abbiamo sostenuto la necessità di parificare a quello degli uomini il trattamento economico per l'infortunio delle donne. Solo dopo lunga discussione, ed a titolo di concessione provvisoria, in quanto manteniamo la nostra posizione in merito, abbiamo accettato il testo proposto.

ZACCAGNINI. In sede di Comitato ristretto sono state fatte delle concessioni reciproche onde predisporre un testo che la Commissione potesse approvare rapidamente allo scopo di varare la legge prima della fine, ormai imminente, della legislatura.

BETTOLI. Ho chiesto la parola per dare atto agli onorevoli Venegoni e Zaccagnini della giusta impostazione del problema. Se noi oggi siamo giunti a poter varare questo progetto di legge, lo dobbiamo al fatto di aver superato le posizioni, dapprincipio assunte come gruppi politici, raggiungendo così l'accordo sul testo in esame. Ora non ci rimane che sperare in una rapida approvazione anche da parte del Senato, in modo che i miglioramenti previsti possano essere concessi a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

ART. 9.

Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.

Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 10.

Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 11 gennaio 1952, n. 53, in favore degli invalidi del lavoro già liquidati in capitale, nonché degli invalidi titolari di rendita vitalizia, sono maggiorati del 20 per cento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 12.

Ai maggiori oneri che derivano dall'applicazione della presente legge alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, sarà provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti, da recuperarsi in sede di determinazione del fabbisogno annuo a norma della legge 14 aprile 1956, n. 307.

Il contributo dovuto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è determinato per ciascuna provincia a norma della legge n. 307 di cui al precedente comma, con riferimento all'estimo catastale dei fondi ed è iscritto nei ruoli della imposta fondiaria ai sensi dell'articolo 3, comma primo, della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1958

ART. 14.

Alla copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione della presente legge nei confronti dei dipendenti statali ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sarà provveduto con decreto del ministro per il tesoro, che disporrà le variazioni di bilancio occorrenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Teresa Noce.

« La Commissione del lavoro approvando l'articolo 8 della proposta di legge sui miglioramenti degli infortuni sul lavoro in agricoltura, articolo che comporta una differenza di valutazione economica fra gli uomini e le donne, dichiara che questa differenza accettata per ragioni di opportunità ai fini di giungere in tempo utile all'approvazione di tutte le proposte di legge, non infirma il principio della parità di retribuzione affermato dalla legge n. 741 ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Noce Teresa, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Cremaschi:

« La XI Commissione nell'approvare la legge per il miglioramento economico degli infortunati sul lavoro, considerando che non è prevista per i mezzadri e i coloni l'indennità giornaliera per la invalidità temporanea assoluta e che agli stessi vengono erogate le prestazioni sanitarie solo se esistono le condizioni economiche di bisogno, fa voti che con apposito provvedimento sia riconosciuto in favore dei coloni e mezzadri il diritto alla indennità giornaliera abolendo per gli stessi le previste condizioni economiche di bisogno per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ».

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cremaschi, accolto dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro » (3514):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e del nuovo testo unificato delle proposte di legge:

VENEGONI, STELLA, MAGNANI, STORCHI ed altri « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali » (696, 948, 1574, 2384, 2385)

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Albarello, Albizzati, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Biaggi, Bufardecì, Butté, Calvi, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Mastino Del Rio, Noce Teresa, Pavan, Penazzato, Pessi, Rapelli, Rubinacci, Santi, Scarpa, Storchi, Tognoni, Venegoni, Vigorelli, Zaccagnini, Zanibelli, Zamponi.

Sono in congedo.

Bersani e Sabatini.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI